

GIOVANNA BELLITTI - ROBERTA FERRANTE

STATISTICA



giuffrè editore - 2007

Estratto dal volume:

TRATTATO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO EUROPEO

diretto da

MARIO P. CHITI e GUIDO GRECO

Coordinato da

GIAN FRANCO CARTEI e DIANA-URANIA GALETTA

PARTE SPECIALE

Tomo IV

Seconda Edizione



STATISTICA

di Giovanna Bellitti e Roberta Ferrante

SOMMARIO: 1. Introduzione. Statistica nazionale e statistica europea. — 1.1. Il Sistema statistico nazionale (SISTAN). — 1.1.1. Il decreto legislativo n. 322/89. — 1.2. L'integrazione comunitaria della statistica nazionale. — 2. Il Sistema statistico europeo (SSE). — 2.1. Finalità e principi ispiratori. — 2.2. L'organizzazione della partnership. — 2.2.1. Eurostat: il ruolo e la struttura interna. — 2.2.2. La Comitologia nel settore statistico. — 2.3. Le statistiche comunitarie. — 2.3.1. Il programma statistico pluriennale della Comunità. — 2.3.2. Il programma statistico annuale della Commissione. — 2.4. La legislazione comunitaria in materia statistica. — 2.4.1. Disposizioni generali. Il regolamento n. 322/97 (c.d. legge statistica). — 3. Altre fonti di informazione statistica a livello comunitario. — 3.1. Le Agenzie europee. — 3.2. Il Sistema europeo delle banche centrali. — 4. Collegamenti tra il SSE e altre iniziative di cooperazione. — 4.1. Lo Spazio economico europeo. — 4.2. La cooperazione statistica con i Paesi terzi. — 4.3. Il coordinamento con le organizzazioni internazionali. — 5. Il futuro del Sistema statistico europeo. — 5.1. Una nuova base giuridica per le statistiche comunitarie. — Nota bibliografica.

1. Introduzione. Statistica nazionale e statistica europea.

La politica e l'economia fondano le loro decisioni anche sulle statistiche economiche e sociali. L'informazione statistica infatti non è fine a sé stessa, ma è uno strumento indispensabile per l'adozione di scelte politiche, economiche e per la ricerca scientifica. In questo contesto, la statistica comunitaria si è sviluppata in stretta connessione con il processo di integrazione europea fino ad assumere, negli ultimi quindici anni, una importanza di primo piano. La statistica è diventata fattore indispensabile per la formulazione, l'attuazione ed il monitoraggio del processo di integrazione economica e monetaria, definiti dal Trattato di Maastricht e per la valutazione delle politiche dell'Unione.

La statistica ha, allora, trovato un esplicito riconoscimento nell'art. 285 del Trattato di Amsterdam e poi nell'art. III-429 della Costituzione europea. In particolare, l'art. 285 stabilisce che l'elaborazione delle statistiche comunitarie presenta i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica e non deve comportare oneri eccessivi per gli operatori economici (v. infra par. 2.1.).

A tali fini si è delineata una « architettura europea della statistica » capace di organizzare, in un réseau coerente ed efficiente, i soggetti che vi partecipano. La tappa fondamentale di questo processo di organizzazione della statistica europea è rappresentata dall'adozione del regolamento n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997 (1), cosiddetta legge statistica (2). Tale atto, nel disciplinare in modo organico il sistema di rilevazione ed i principi generali relativi alla statistica ufficiale comunitaria, prevede che l'informazione statistica sia ispirata ai principi dell'imparzialità, affidabilità, pertinenza, rapporto costi/benefici, segreto statistico e trasparenza. È fondamentale, infatti, che l'informazione statistica sia aggiornata, pertinente, prodotta in base a norme e metodi omogenei a livello europeo, conforme ai principi di imparzialità e trasparenza, e che il diritto all'informazione trovi un punto di equilibrio con la salvaguardia della privacy dei cittadini e degli operatori economici (le norme sul segreto statistico rispondono a questa esigenza).

Di fronte alla crescita considerevole dell'attività statistica a livello comunitario, i sistemi statistici degli Stati membri devono soddisfare un'utenza interessata a informazioni più ampie rispetto al passato (ad esempio nel settore sociale ed ambientale) e, oltretutto, particolarmente attenta alla qualità dell'informazione e alla sua comparabilità su scala internazionale.

1.1. Sistema statistico nazionale (SISTAN).

1.1.1. *Il decreto legislativo n. 322/89.* — Alla base della istituzione di una organizzazione pubblica della statistica vi è l'esigen-

(1) Regolamento n. 322/97 del Consiglio del 17.2.1997, GUCE L 52 del 22.2.1997.

(2) Cfr. C. CINGOLANI, *Processo di costruzione del Sistema statistico europeo, un Sistema statistico nazionale, modifiche costituzionali ed Europa*, in *Atti dei Seminari sul Sistan*, Istat 2005.

za, da un lato, di razionalizzare l'attività conoscitiva pubblica circa le più complesse indagini che richiedono l'utilizzo di metodologie statistiche e ottenere prodotti statistici cui l'ordinamento possa collegare, laddove necessario, la produzione di effetti giuridici; dall'altro, l'esigenza di fornire al Paese i dati conoscitivi essenziali sullo stato complessivo della società civile (3).

A livello nazionale, le regole generali sulla statistica ufficiale sono contenute, oltre che nelle norme comunitarie, nell'art. 117, comma 2, lett. r) della Costituzione e nel decreto legislativo n. 322/1989. Com'è noto l'art. 117, comma 2, lett. r) della Costituzione (così come novellato dalla legge costituzione n. 3/2001) ha indicato, tra le materie oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato, il « coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale » (v. infra par. 5.2.). La formulazione può considerarsi comprensiva del « coordinamento tecnico statistico », cui fa riferimento la Corte costituzionale nella nota sentenza n. 139 del 1989, che consiste nella predisposizione di criteri per l'organizzazione tecnica del lavoro statistico e di criteri che presiedono alla scelta ed alle modalità di applicazione delle metodologie statistiche, al fine rendere tale applicazione più efficiente e produttiva (4).

Le norme fondamentali sulla statistica ufficiale sono contenute nel decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (5), adottato in base alla legge di delega prevista nell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (6). Il decreto n. 322 ha istituito il Sistema statistico nazionale (SISTAN) con il compito di produrre l'informazione statistica ufficiale e di fornire gli stessi dati al Paese e agli organismi internazionali (7). Un ulteriore obiettivo di tale decreto è costituito

(3) Cfr. V. CERULLI IRELLI, *Rapporto sul Sistema statistico nazionale*, in ISTAT (a cura di), *Il Sistema statistico nazionale*, 1994.

(4) Cfr. V. CERULLI IRELLI, *Statistica ufficiale e ordinamento generale*, in *Sistema statistico nazionale, modifiche costituzionali ed Europea*, Atti dei Seminari editi dal Sistan e dall'Istat, 2005 e Corte Costituzionale, sentenza del 26 maggio 1990, n. 139, in *Giur. it.*, con nota di R. Tomei.

(5) Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. — « Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ».

(6) Legge 23 agosto 1988, n. 400. — *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*.

(7) Ne consegue che la statistica non ufficiale resta una attività che può essere svolta da qualunque soggetto dell'ordinamento, sia esso pubblico o priva-

dalla realizzazione del sistematico collegamento e dell'interconnessione di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici a livello centrale e locale. L'organizzazione attuale della statistica ufficiale non vede in posizione centrale un solo ente (l'Istituto Nazionale di statistica), ma individua un sistema a rete costituito da uffici della pubblica amministrazione, nonché da enti pubblici e privati che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 125/98, svolgano funzioni o servizi di interesse pubblico o che si configurino come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso (8).

Fanno parte del SISTAN: l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) che, sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, è persona giuridica di diritto pubblico ed ha ordinamento autonomo; gli uffici di statistica centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni ed aziende autonome; gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome; gli uffici di statistica delle province; gli uffici di statistica dei comuni e delle unità sanitarie locali; gli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; gli uffici di statistica di amministrazioni ed enti pubblici individuati ai sensi dell'art. 4; gli altri enti ed organismi pubblici di informazione statistica individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; i soggetti privati individuati sulla base dei criteri previsti dalla ricordata legge n. 125/98.

La costituzione del SISTAN ha, dunque, affiancato all'ISTAT una molteplicità di enti ed organismi, pubblici e privati, operanti ai vari livelli di competenza, allo scopo di assicurare la disponibilità di informazioni statistiche adeguate a tutti gli operatori, pubblici e privati. La produzione statistica viene così alimentata, in mo-

to come supporto della propria attività. Cfr. V. CERULLI IRELLI, *Rapporto sul Sistema statistico nazionale*, in ISTAT (a cura di), *Sistema statistico nazionale*, 1994.

(8) Art. 2, legge n. 125/98. « Al Sistema statistico nazionale (SISTAN) di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, partecipano i soggetti privati che svolgono funzioni o servizi d'interesse pubblico o si configurino come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso. Tali soggetti sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo criteri che garantiscano il rispetto dei principi di imparzialità e completezza dell'informazione statistica. Ad essi si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 322 del 1989 ».

do maggiore rispetto al passato, da informazioni di natura amministrativa, che sono in possesso degli enti del SISTAN.

Nel Sistema statistico nazionale sono inseriti anche gli Uffici di statistica delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che devono essere istituiti con legge, rispettivamente, regionale e provinciale.

I principi indicati in precedenza sono stati successivamente integrati con la normativa in materia di protezione di dati personali contenuta originariamente nella legge n. 675/96, poi sostituita dal d.lgs. n. 196/2003 (così detto Codice in materia di protezione di dati personali).

Agli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale è demandato il compito di promuovere e di realizzare la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del programma statistico nazionale (PSN). Questo atto di programmazione contiene tutte le rilevazioni del SISTAN ritenute di interesse pubblico e i relativi obiettivi. Il PSN ha durata triennale e viene aggiornato annualmente. Esso è predisposto dall'ISTAT ed è sottoposto al parere della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica. Successivamente il programma è approvato con decreto del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) e sentito il Garante per la protezione dei dati personali. (artt. 6-bis e 13 comma 3).

Ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 322/1989, i dati elaborati nell'ambito del PSN sono considerati come patrimonio della collettività e, quindi, è dovere dell'ISTAT garantire la massima circolazione delle informazioni, fornendo dati utili alla scelte individuali e collettive, per la documentazione storica e la ricerca scientifica.

Le funzioni in materia di indirizzo e coordinamento delle attività statistiche degli enti e degli uffici facenti parte del Sistan, sono esercitate direttamente dall'Istat, oppure mediante direttive e atti di indirizzo emanati dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat). L'attività di coordinamento è di fondamentale importanza al fine di assicurare la produzione di informazioni comparabili a livello nazionale, comunitario e internazionale. In misura sempre crescente, infatti, l'Unione Europea, per l'attuazione delle proprie politiche, richiede agli Stati membri la fornitura di statistiche armonizzate, secondo i principi

dettati in materia di produzione di statistiche comunitarie dal regolamento n. 322/97 (9).

La Commissione per la garanzia dell'informazione statistica garantisce l'applicazione del principio di imparzialità e della completezza dell'informazione statistica, nonché l'osservanza delle norme che disciplinano la tutela della riservatezza delle informazioni.

1.2. *L'integrazione comunitaria della statistica nazionale.*

Sono numerosi i regolamenti e gli atti comunitari in materia statistica che investono l'attività delle Autorità statistiche degli Stati membri e, di conseguenza, la maggior parte delle rilevazioni statistiche previste dai rispettivi piani nazionali. Tale tendenza favorisce lo sviluppo di metodologie di lavoro sempre più omogenee sul piano europeo. D'altra parte, se crescono i vincoli che l'Unione pone alla realizzazione delle indagini nazionali, condizionate da una utenza per cui la confrontabilità internazionale dei dati diventa un parametro decisivo della qualità, dalla stessa Unione nascono anche le opportunità di innovazione e di modernizzazione, compatibilmente con le risorse finanziarie che la stessa Unione mette a disposizione per la statistica ufficiale nazionale.

Il rafforzamento della cooperazione tra gli enti del SISTAN e i sistemi statistici degli altri Paesi e l'internazionalizzazione dell'attività dell'ISTAT sono due elementi di fondamentale importanza per lo sviluppo dell'attività statistica dell'Unione. Il partenariato consente di rispondere alle crescenti domande delle statistiche dell'Unione, di rilanciare il ruolo della statistica pubblica, di migliorare la coerenza delle politiche comunitarie per mezzo di statistiche integrate tra gli Stati membri della Unione europea (10). Un'altra potenzialità per la statistica nazionale riguarda le risorse finanziarie, offerte a livello internazionale, per la realizzazione di vari progetti o attività (si pensi, ad esempio, alla cooperazione euromediterranea).

(9) Art.10 Regolamento CE n. 322/97.

(10) Cfr. P. GARONNA, *Statistica nazionale e statistica europea*, in *Giornale del SISTAN*, n. 1/1996, 19.

2. Il Sistema statistico europeo (SSE).

2.1. Finalità e principi ispiratori.

Il consolidamento del processo di formazione dell'Unione europea, sancito dall'entrata in vigore del mercato unico e dall'introduzione dell'euro, ha richiesto un rapido sviluppo dell'attività statistica ufficiale. È così andata maturando l'esigenza, da un lato, di creare le condizioni per la realizzazione di uno sviluppo del Sistema statistico effettivamente integrato a livello europeo e, dall'altro, di rispondere ai bisogni, non soltanto delle amministrazioni pubbliche, ma anche degli operatori economici, delle parti sociali, dei ricercatori e del pubblico in genere (11).

Il Sistema statistico europeo costituisce una rete organizzata a livello europeo, reattiva alle evoluzioni e alle esigenze degli utilizzatori in virtù di una procedura di pianificazione rigorosa dell'attività statistica: le relazioni tra i soggetti che ne fanno parte, sono caratterizzate dal principio della partnership. Esso, cioè, funziona, come un réseau, la cui gestione è affidata in co-responsabilità a Eurostat e agli Istituti nazionali di statistica (INS) degli Stati membri.

In questo contesto, il SSE persegue quattro obiettivi fondamentali: l'istituzione di un insieme di norme, metodi e strutture organizzative che concorrano alla produzione di statistiche comparabili, affidabili e pertinenti per l'intera Comunità; fornire alle istituzioni europee e ai governi degli Stati membri l'informazione statistica necessaria per la concezione, la realizzazione, la verifica e la valutazione delle politiche del Trattato; diffondere i dati statistici ai cittadini della Comunità, alle imprese e a tutti gli altri operatori economici e sociali che sono tenuti a prendere delle decisioni; aiutare gli Stati membri, i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in transizione a migliorare il loro sistema statistico nazionale.

Al fine di rafforzare la credibilità della statistica europea, la Commissione europea ha presentato nel 2004 le linee operative di un apposito piano di azione, nella Comunicazione «Towards an European Governance Strategy for Fiscal Statistics».

I principi a cui il SSE si ispira per la produzione delle statistiche comunitarie sono quelli definiti dalla Conferenza degli statisti-

(11) Cfr. C. CINGOLANI, *Processo di costruzione del Sistema statistico europeo*, in *Sistema statistico nazionale, modifiche costituzionali ed europea*. Atti dei Seminari editi dal Sistan e dall'Istat, 2005; A. DE MICHELIS, *Eurostat e il sistema statistico europeo*, in *Giornale del SISTAN*, n. 1/1996, 19.

ci europei nel 1992, e successivamente adottati anche dalla Commissione economica per l'Europa e dalla Commissione statistica dell'ONU il 14 aprile 1994.

La Comunità ha recepito e precisato il tenore della risoluzione grazie all'adozione della c.d. legge statistica (infra par. 2.4.1). Il cui art. 10, infatti, dispone che « al fine di garantire la migliore qualità possibile sia dal punto di vista deontologico che da quello professionale, le statistiche comunitarie si ispirano ai principi di imparzialità, affidabilità, pertinenza, rapporto costi/benefici, segreto statistico e trasparenza ».

Parimenti, l'art. 285 del Trattato di Amsterdam stabilisce i requisiti della statistica ufficiale: imparzialità, affidabilità, obiettività, indipendenza scientifica, efficienza economica e riservatezza statistica; essa non comporta oneri eccessivi per gli operatori economici (v. pr. 1).

I principi di imparzialità, obiettività e indipendenza scientifica sono diretti, da un lato, a garantire che la produzione delle statistiche comunitarie — in particolare per quanto riguarda la scelta delle tecniche, delle definizioni e delle metodologie — sia oggettiva e indipendente, rispetto alle pressioni esercitate da gruppi politici o da altri gruppi di interesse e adeguata al perseguimento degli obiettivi stabiliti; dall'altro, ad assicurare che i risultati statistici siano resi disponibili a tutti gli utenti (istituzioni e soggetti privati), nel più breve tempo possibile.

2.2. *L'organizzazione della partnership.*

La statistica comunitaria è il prodotto di una rete formata dai sistemi statistici nazionali e da Eurostat, dove per statistica comunitaria si intende l'insieme di « informazioni quantitative, aggregate e rappresentative tratte dalla raccolta e dall'elaborazione sistematica di dati, prodotte dalle autorità nazionali e dall'autorità comunitaria nel quadro dell'attuazione del programma statistico comunitario » (art. 2, regolamento n. 322/97. L'attuazione delle statistiche comunitarie richiede, infatti, l'attivazione di una serie di relazioni tra le autorità statistiche facenti parte del SSE. La cooperazione tende a rafforzare i legami tra i vari partners e, allo stesso tempo, la struttura di tutto il sistema (12). Sul piano nazionale,

(12) Cfr. W. McLENNAN, *Working together as partners in European Statistics*, in (a cura di) ISTAT, *European Statistics in Perspective*, 1995, 24.

i rapporti si svolgono tra i Governi, i Parlamenti e i rispettivi Istituti nazionali di statistica (INS), ma riguardano anche i rapporti tra le autorità nazionali e altri utilizzatori di statistiche. Sempre più le relazioni instauratesi a livello nazionale hanno bisogno di adattarsi agli sviluppi che si verificano sul piano europeo.

Per quanto attiene alla collaborazione tra gli INS ed Eurostat, questa è regolata dal principio della partnership. Vi sono due tipi di informazioni statistiche provenienti dagli INS che sono indirizzate a Eurostat; quelle che, pur facendo parte dei programmi nazionali di statistica, sono tuttavia utili a Eurostat, perché soddisfano esigenze di politica comunitaria, e quelle che sono preparate proprio per Eurostat. D'altra parte, il flusso di informazioni che Eurostat fornisce agli INS attiene alle statistiche comunitarie e deriva dai contributi di ogni Istituto nazionale di statistica.

2.2.1. *Eurostat: il ruolo e la struttura interna.* — Nell'ambito del Sistema statistico europeo, Eurostat rappresenta l'autorità comunitaria responsabile del coordinamento dell'attività statistica condotta a livello europeo: esso promuove lo sviluppo del sistema statistico europeo, facilita l'adattamento dei Paesi terzi alle metodologie e norme comunitarie, ottimizza il riparto dei compiti tra lo stesso ufficio e gli Istituti nazionali di statistica.

La missione dichiarata di Eurostat è quella di « fornire all'Unione europea un servizio di informazione statistica di qualità ». Se Eurostat è responsabile per la qualità dei dati prodotti dal SSE, la definizione di una strategia, finalizzata al miglioramento della qualità dell'informazione statistica, è un problema che riguarda anche gli INS. Infatti, l'applicazione del principio di sussidiarietà comporta che, da un lato, gli Stati membri siano tenuti a fornire i dati ad Eurostat e, dall'altro, che essi stessi ne siano i principali utilizzatori. Ai sensi dell'art. 2 della legge statistica, per « autorità statistica comunitaria » si intende il servizio della Commissione responsabile dell'esecuzione dei compiti ad essa affidati nel settore della produzione di statistiche comunitarie (Eurostat).

Dal punto di vista organizzativo, Eurostat è uno dei Servizi generali della Commissione e, attualmente, esso è strutturato in una Direzione Generale e in sette Direzioni corrispondenti alle aree di interesse statistico nel quale esso opera, ad ognuna delle quali fa capo un Direttore. La Direzione A riguarda le Risorse; la Direzione B la Metodologia statistica e i suoi strumenti e la Diffusione dei dati; la Direzione C riguarda la Contabilità nazionale ed europea;

la Direzione D le Statistiche economiche e regionali; la Direzione E si occupa delle Statistiche dell'agricoltura e dell'ambiente e cura anche la Cooperazione statistica; la Direzione F si occupa di Statistiche sociali e di Società dell'informazione; la Direzione G di Statistiche sulle imprese.

Le statistiche fornite da Eurostat debbono essere indipendenti dai circuiti politici, allo stesso modo in cui lo sono le statistiche ufficiali degli Stati membri. In particolare, la questione dell'indipendenza di

Eurostat consiste nella richiesta da parte degli Stati membri di rendere visibile l'autonomia tecnica di tale servizio, in ragione del principio di imparzialità che regola il settore della statistica e, soprattutto, della salvaguardia del segreto statistico. Allo scopo di porre in condizione Eurostat di ricevere dagli Stati membri dati coperti dal segreto statistico, Eurostat ha sostenuto l'adozione del regolamento n. 1588/90 sulla trasmissione dei dati statistici protetti dal segreto (13). Tale regolamento prevede che il destinatario della trasmissione sia Eurostat (e non la Commissione) e che ogni accesso a tali dati sia espressamente ed esclusivamente riservato al personale che lavora ad Eurostat.

2.2.2. La Comitologia nel settore statistico. — Il termine Comitologia si riferisce alla consultazione di comitati da parte della Commissione, quando a questa sono conferiti poteri di esecuzione. Ai sensi dell'articolo 202 del testo consolidato del Trattato CE, il Consiglio conferisce alla Commissione, negli atti che esso adotta, le competenze di esecuzione delle norme.

I vantaggi pratici che derivano dal seguire la procedura della Comitologia nel settore statistico sono duplici. In primo luogo, nell'atto giuridico adottato dal Consiglio non vi è la necessità di stabilire tutti i dettagli tecnici: le misure di attuazione sono definite dalla Commissione con atto successivo. Ma nel fare ciò, la Commissione è tenuta a consultare un Comitato. In secondo luogo, la procedura della Comitologia permette una maggiore flessibilità nel dare esecuzione alla normativa comunitaria: gli emendamenti e

(13) Cfr. decisione (97/281/CE) della Commissione, del 21 aprile 1997, sul ruolo di Eurostat riguardo alla produzione di statistiche comunitarie. GUCE L 112 del 29 aprile 1997, 56.

ogni altra precisazione possono essere adottati a livello della Commissione.

In base alla decisione del Consiglio n. 468/99, vi sono tre possibili procedure riguardanti il tipo di Comitato che deve essere consultato: consultivo, di gestione, di regolamentazione. Il tipo di procedura è indicata in ogni singolo atto del Consiglio; tale scelta è legata, da un lato, allo scopo e all'ambito in cui vengono esercitati i poteri di esecuzione e, dall'altro, ai poteri del Comitato.

Attualmente, Eurostat, in generale, attribuisce al Comitato per il programma statistico (CPS (14), secondo le procedure della Comitologia, tutte le questioni attinenti all'esecuzione degli atti comunitari in materia statistica (altri Comitati, a cui possano essere conferiti poteri di esecuzione, sono il Comitato permanente per le statistiche agrarie (15), il Comitato per le statistiche relative al commercio dei beni con gli Stati non U.E. (16), il Comitato per l'armonizzazione della compilazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (17), il Comitato relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri (18), il Comitato per l'armonizzazione del reddito nazionale lordo a prezzi di mercato, il Comitato sulla Bilancia dei pagamenti, il Comitato sulla riservatezza statistica, il Comitato delle indagini campionarie sulle forze di lavoro, in-

(14) Decisione (89/382/CEE, EURATOM) del Consiglio, del 19 giugno 1989, che istituisce un Comitato del programma statistico delle Comunità europee, GUCE, L 181, 28 giugno 1989, 47.

(15) Decisione (72/279/CEE) del Consiglio, del 31 luglio 1972, che istituisce un Comitato permanente di statistica agraria, GUCE, L 179, 7 agosto 1972, 1

(16) Regolamento (CEE) n. 3367/87 del Consiglio, del 9 novembre 1987, relativo alla applicazione di nomenclature statistiche al commercio tra gli Stati membri e modificativo del reg. Cee n. 1736/75. GUCE L 321 dell'11 novembre 1987.

(17) Direttiva (89/130/CEE, EURATOM) del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato. GUCE n. L 49 del 21 febbraio 1989, modificata dal Regolamento n. 1882/2003 del 29 settembre 2003, GUCE L 284 del 31 ottobre 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE del Consiglio delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti soggetti alla procedura prevista all'articolo 251 del Trattato CE.

(18) Regolamento CE n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 relativo alle statistiche comunitarie sugli scambi di beni tra Stati membri, GUCE, L. 102 del 7 aprile 2004 e Regolamento CE n. 1982/2004 della Commissione, del 18 novembre 2004, relativo all'attuazione del Regolamento n. 638/2004.

fine, è stato assorbito dal Comitato per il programma statistico (regolamento n. 577/98 (19).

Il Comitato per il programma statistico è composto da tutti i direttori degli INS degli Stati membri ed è presieduto dal Direttore Generale di Eurostat: esso si riunisce almeno tre volte all'anno. Il CPS funziona secondo le regole stabilite dal regolamento interno del Comitato adottato il 22 novembre 2001.

Nel settore della statistica dell'Unione, merita, infine, segnalare l'esistenza anche di Comitati che non seguono la procedura della Comitologia: il Comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (CMFB) (20) ed il Comitato consultivo europeo dell'informazione statistica nei settori economico e sociale (CEIES) (21).

2.3. *Le statistiche comunitarie.*

2.3.1. *Il programma statistico pluriennale della Comunità.* — Ai sensi dell'art. 3 del regolamento del Consiglio n. 322/97 (cfr. par. 2.4.1), il programma statistico comunitario, adottato dal Consiglio, definisce gli orientamenti, i principali settori e gli obiettivi delle azioni previste, per un periodo di cinque anni. In altri termini, esso stabilisce il quadro per la produzione di tutte le statistiche comunitarie. La decisione n. 2367/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002 (22), ha definito il programma statistico comunitario per il periodo 2003-2007.

(19) Regolamento CE n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, GUCE n.L 77 del 14 marzo 1998, relativo all'organizzazione di una indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità, così come modificato, in materia di organizzazione, dal Regolamento CE n. 1991/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 ottobre 2002, GUCE n. L 308 del 9 novembre 2002.

(20) Decisione (91/115/CEE) del Consiglio, del 25 febbraio 1991, che istituisce un comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti. GUCE, L. 59, 6 marzo 1991, 19. Tale atto è stato modificato dalla decisione (96/174/CE) del Consiglio, GUCE, L 51, 1° marzo 1996, 48.

(21) Decisione (91/116/CEE) del Consiglio, del 25 febbraio 1991, che istituisce un comitato consultivo europeo dell'informazione statistica nei settori economico e sociale, GUCE, L 59, 6 marzo 1991, 21, modificata dalla Decisione 97/255/Ce del 14 aprile 1997, GUCE L 102 del 19 aprile 1997.

(22) Decisione (n. 2367/2002/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, relativo al programma statistico comunitario 2003-2007. GUCE n. L 358 del 31.12.2002.

Il programma statistico comunitario è attuato per mezzo di azioni statistiche particolari, che sono decise dal Consiglio o dalla Commissione oppure ancora sulla base di un accordo tra le autorità nazionali e Eurostat, nell'ambito delle rispettive competenze.

2.3.2. *Il programma statistico annuale della Commissione.* —

Il programma statistico annuale viene adottato seguendo una procedura definita dalla Commissione europea che stabilisce le priorità della Commissione in materia statistica e le relative allocazioni finanziarie (23). Il programma statistico adottato per il 1997 ha costituito la prima applicazione di questo tipo di procedura: esso è stato oggetto di un parere da parte della sessione plenaria del Comitato direttivo per l'informazione statistica (CDIS), composto da funzionari delle Direzioni generali e dei servizi competenti della Commissione (24).

2.4. *La legislazione comunitaria in materia statistica.*

Per quanto concerne le disposizioni di carattere generale relative alla statistica, di fondamentale importanza è il regolamento quadro sulle statistiche comunitarie. Tra le disposizioni di settore, un ruolo di primo piano è svolto da quelle attinenti alle statistiche dell'unione economica e monetaria; vasta è anche la normativa statistica per il funzionamento del mercato interno e per la realizzazione delle politiche comunitarie ad esso connesse (25).

(23) Decisione della Commissione del 29 febbraio 1996 (SEC/96/253/4), Si veda anche la precedente decisione interna della Commissione sul coordinamento dell'attività statistica e il ruolo di Eurostat del 28 febbraio 1990 (SEC/90/337).

(24) Le tappe principali per l'approvazione del programma statistico annuale della Commissione sono le seguenti: prima discussione del CDIS sul programma (aprile, t-1); decisione della Commissione relativa al programma (aprile/maggio, t-1); presentazione del progetto al CPS maggio, t-1); discussione del programma in seno al gruppo di lavoro « Programmazione e coordinamento del SEE (giugno/luglio, t-1); discussione complementare del CDIS (ottobre/novembre, t-1); parere finale del CPS (dicembre, t-1).

(25) Una panoramica completa ed aggiornata degli atti comunitari disponibili presso l'Unità OS-4 di Eurostat. Si consulti anche — ISTAT, Codice della Statistica Ufficiale, vol. III — La legislazione comunitaria e nazionale .

2.4.1. *Disposizioni generali. Il regolamento n. 322/97 (c.d. legge statistica).* — Con l'adozione del regolamento n. 322/97, il Consiglio ha colmato una lacuna di cui Eurostat in passato aveva più volte sottolineato la gravità: l'assenza di un quadro legislativo generale che disciplinasse il funzionamento del Sistema statistico europeo. L'obiettivo del regolamento n. 322/97 è quello di creare un quadro normativo per organizzare, in modo sistematico e programmatico, la produzione delle statistiche comunitarie sulla base di norme uniformi e, ove necessario, di metodi armonizzati da un lato, e di distinguere le responsabilità delle autorità statistiche nazionali da quella comunitaria, nel rispetto del principio di sussidiarietà, dall'altro (26).

Conformemente al principio di sussidiarietà, la realizzazione delle azioni statistiche particolari è affidata alle autorità nazionali, salvo disposizione contraria di un atto giuridico del Consiglio. L'art. 8 stabilisce che, ove le autorità nazionali non effettuino le rilevazioni di propria competenza, le azioni statistiche particolari possono essere realizzate dall'autorità comunitaria, previo accordo esplicito dell'autorità nazionale interessata.

Il capitolo III del regolamento 322/97 è dedicato ai principi a cui le statistiche comunitarie devono attenersi. Le statistiche comunitarie risultanti dai programmi comunitari (pluriennali, annuali, azioni particolari) sono ispirate ai principi di imparzialità, affidabilità, pertinenza, rapporto costi/benefici, segreto statistico e trasparenza, quali definiti dall'art. 10 (v. par. 2.1). Questi concetti non sono nuovi per la deontologia professionale degli statistici, ma l'importanza del loro inserimento nella legge statistica è duplice: da un lato, si riconosce lo status giuridico di tali principi in un atto comunitario e, dall'altro, essi servono come *minimum standard for quality* in vista della futura adesione alla Comunità di nuovi Stati.

3. Altre fonti di informazione statistica a livello comunitario.

Sebbene non facenti parte in senso proprio del Sistema statistico europeo, esistono altre fonti di informazione statistica con le quali il SSE interagisce e si coordina. Queste sono rappresen-

(26) Cfr. C. ENGELAGE, *Time for the Statistical Law*, in *Eurostat Infos*, n. 11/96.

tate, da un lato, da alcune Agenzie europee che, in considerazione degli obiettivi loro assegnati, forniscono, elaborano e/o diffondono dati e, dall'altro, dal Sistema europeo delle banche centrali (SEBC).

3.1. *Le Agenzie europee.*

La creazione di agenzie rappresenta una risposta alla necessità di istituire degli organi amministrativi autonomi ma funzionali agli scopi della Comunità e alle caratteristiche del settore interessato (27). Istituite sulla base dell'art. 308 della versione consolidata del Trattato CE, le Agenzie hanno il compito di presentare relazioni tecniche e scientifiche, nei rispettivi settori. Esse hanno capacità giuridica e godono, in ognuno degli Stati membri, della più ampia capacità di agire riconosciuta alle persone giuridiche in base alle legislazioni nazionali.

Le Agenzie europee rilevanti ai fini dell'informazione statistica hanno, in genere, la funzione di raccogliere, elaborare e analizzare dati scientifici, tecnici o economici attinenti a settori specifici, e di fornire l'informazione così ottenuta agli organi comunitari, agli Stati membri e agli ambienti interessati, ivi comprese le organizzazioni internazionali. I dati sono resi accessibili al pubblico, purché vengano rispettate le disposizioni della Comunità e degli Stati membri sulla diffusione e in materia di riservatezza.

Tra di esse si annoverano (in ordine cronologico); il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (28), l'Agenzia europeadell'ambiente (29) l'Osservatorio europeo delle droghe e

(27) Cfr. M.P. CHITI, *Statistics in European Law*, in (a cura di) ISTAT, *Quaderni di Ricerca*, n. 1/1996, 38.

(28) Regolamento (CE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975 relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della Formazione professionale (art. 2, comma 2), GUCE, L 39, 13 febbraio 1975, 1, modificato dal Regolamento n. 2051/2004 del 25 ottobre 2004, GUCE L 355 del 1 dicembre 2004.

(29) Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete d'informazione e di osservazione in materia ambientale (artt. 1, 2, 3 e 15), GUCE, L 120, 11 maggio 1990, I, modificato dai Regolamenti n. 933/1999, del 29 aprile 1999, GUCE L 117 del 5 maggio 1999 e n. 1641/2003 del 22 luglio 2003, GUCE L 245 del 29 settembre 2003.

delle tossicodipendenze (30), l'Agazia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (31), e l'Osservatorio europeo sul razzismo e la xenofobia (32).

3.2. *Il Sistema europeo delle banche centrali.*

Il Sistema europeo delle banche centrali (SEBC), ai sensi dell'art. 107, par. 1 del Trattato, è composto dalla Banca centrale europea (BCE) e dalle banche centrali degli Stati membri e ha il compito di definire e attuare la politica economica e monetaria dell'Unione. A tal fine la BCE, assistita dalle banche centrali nazionali, raccoglie le necessarie informazioni statistiche, coopera con le istituzioni o gli organi comunitari e con le competenti autorità degli Stati membri o dei Paesi terzi e con le organizzazioni internazionali. La BCE contribuisce all'armonizzazione, ove necessario, delle norme e delle modalità relative alla raccolta, compilazione e distribuzione delle statistiche nelle aree di sua competenza (33).

(30) Regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993 relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (artt. 1, 2, 6), GUCE, L 36, 12 febbraio 1993, I, modificato dai Regolamenti: n. 3294/1994, del 22 dicembre 1994, GUCE L 341 del 30 dicembre 1994; Regolamento n. 2220/2000 del 28 settembre 2000, GUCE L 253 del 7 ottobre 2000; Regolamento n. 1651/2003 del 18 giugno 2003, GUCE L 245 del 29 settembre 2003.

(31) Regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agazia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (artt. 2, 3, 6), GUCE, L 216, 20 agosto 1994, I, modificato dai Regolamenti n. 1643/1995 del 29 giugno 1995, GUCE L 156 del 7 luglio 1995; regolamento n. 1654/2003 del 18 giugno 2003, GUCE L 245 del 29 settembre 2003; Regolamento n. 1112/2005 del 24 giugno 2005, GUCE L 184 del 15 luglio 2005.

(32) Regolamento (CE) n. 1035 del Consiglio, del 2 giugno 1997, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo sul razzismo e la xenofobia (artt. 2, 3, 5), rettificato dal Regolamento n. 1035/1997, GUCE L 230 del 21 agosto 1997, modificato dal Regolamento n. 1652/2003, del 18 giugno 2003, GUCE L 245 del 29 settembre 2003.

(33) Trattato sull'Unione europea — Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca Centrale Europea — Capo II: Obiettivi e compiti del SEBC — Articolo 5: Raccolta di informazioni statistiche: Protocollo (n. 3) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della banca centrale europea (art. 5) — PARTE IV — DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI — Articolo IV-437, GUCE n. C 310 del 16 dicembre 2004.

4. Collegamenti tra il SSE e altre iniziative di cooperazione

4.1 *Lo Spazio economico europeo.*

L'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) (34) firmato il 2 maggio 1992 tra le Comunità europee e i suoi Stati membri da un lato, e gli Stati dell'EFTA (European Free Trade Association) (35) dall'altro, stabilisce, all'art. 76, la necessità di sviluppare un sistema di statistiche comparabili ed armonizzate in tutti i Paesi del Sistema statistico europeo.

Allo scopo di favorire la realizzazione di un coerente sistema di statistiche europee, fondato su principi, norme e metodologie comuni, è stata creata la Conferenza dei rappresentanti (CE-EFTA), composta dagli INS degli Stati membri, da Eurostat e dall'Ufficio per la consulenza statistica dei Paesi EFTA, attualmente con il compito di fissare gli orientamenti della cooperazione statistica ed elaborare i programmi e le procedure per la cooperazione statistica in stretto coordinamento con quelli della Comunità e di controllarne l'attuazione. La conferenza e il comitato del programma statistico (CPS), per favorire l'attuazione dell'Accordo, stabiliscono i propri compiti nel corso di riunioni congiunte note come conferenza CPS/SEE, conformemente a specifiche regole procedurali che deve fissare la conferenza CPS/SEE stessa. Il programma statistico comunitario 2003-2007 costituisce il quadro delle attività statistiche SEE da effettuare tra il 1 gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2007.

4.2. *La cooperazione statistica con i Paesi terzi.*

Nell'ambito della cooperazione tecnico statistica volta allo sviluppo e al rafforzamento dei sistemi statistici dei Paesi non membri dell'Unione Europea, occorre distinguere, da un lato, i paesi candidati (attualmente la Romania e la Bulgaria) e quelli in via di

(34) Accordo sullo Spazio economico europeo — Atto finale — Dichiarazioni comuni — Accordo 103/1994 del 13 dicembre 1993, GUCE L 1 del 3 gennaio 1994. Si veda il regolamento (CE) n. 2894 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'Accordo sullo Spazio economico europeo GUCE L 305 del 30 novembre 1994.

(35) I Paesi EFTA firmatari sono: Austria, Svezia, Svizzera, Islanda, Finlandia, Liechtenstein. La Svizzera non ha proceduto alla ratifica.

adesione che hanno già aperto le negoziazioni e, dall'altro, i paesi cui l'Europa attribuisce un interesse particolare (i Balcani Occidentali, i paesi interessati dalla nuova politica europea del vicinato e i paesi della sponda sud ed est del Mediterraneo) insieme a quelli in transizione e in via di sviluppo (i Nuovi Stati Indipendenti e i paesi dell'Africa, dell'America latina e del Pacifico).

4.3. Il coordinamento con le organizzazioni internazionali.

La cooperazione con i dipartimenti di statistica delle organizzazioni Internazionali, quali le Nazioni Unite (ONU) e le sue Agenzie (ad esempio, la FAO), la Commissione economica per l'Europa (UNECE), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), il Fondo monetario internazionale (FMI), la Banca mondiale costituisce un punto centrale della politica della Commissione europea. Tale cooperazione ha portato alla definizione di nuovi standard di produzione, di diffusione (come ad esempio il sistema denominato General data dissemination standard —GDDS— del FMI) e di classificazione delle statistiche utilizzate in sede internazionale ed al miglioramento dei sistemi esistenti.

Sul piano internazionale, per quanto riguarda l'ONU, la Commissione europea sta rafforzando la propria presenza in tutti i gruppi di lavoro intersegretariato in cui è chiamata a rappresentare la Comunità (contabilità nazionale, statistiche dei servizi, statistiche dell'ambiente, classificazioni, ecc.).

5. Il futuro del Sistema statistico europeo

5.1. Una nuova base giuridica per le statistiche comunitarie.

La necessità di introdurre nel Trattato di Maastricht una disposizione che facesse esplicito riferimento alle statistiche comunitarie si era già manifestata in occasione dell'elaborazione della legge statistica. Invero, la statistica comunitaria non era menzionata nel trattato CE e ciò in considerazione della particolare natura settoriale delle competenze comunitarie al momento della istituzione delle Comunità.

Pertanto, in passato, gli atti adottati dalle istituzioni comunitarie in materia statistica erano fondati su tre tipi di basi giuridiche del Trattato: le disposizioni che disciplinano le politiche della Comunità, con le rispettive regole procedurali e di voto (ad es. in ma-

teria di agricoltura e di mercato interno); la disposizione dell'art. 235 (c.d. poteri impliciti) e, da ultimo, la disposizione dell'art. 213, non più vigente nell'attuale testo (corrispondente all'art. 285 del Trattato). Con il progressivo ampliarsi delle competenze conferite alla Comunità e la previsione delle relative procedure decisionali, la legge statistica ha posto le basi per promuovere lo sviluppo ed il funzionamento della statistica comunitaria e per favorire la necessaria armonizzazione dei flussi di dati prodotti dai vari Paesi dell'Unione. Inoltre, numerosi regolamenti, e altri atti comunitari, sanciscono l'obbligo, per gli Stati membri, di seguire determinati standard nella rilevazione e nella trasmissione dei dati necessari alle politiche dell'Unione. Di conseguenza, per effetto della legge statistica e dei regolamenti di settore le informazioni che provengono dai sistemi statistici nazionali e convergono verso l'Eurostat per la produzione di statistiche comunitarie, sono sempre più dotate del requisito della comparabilità, in quanto costruite nel rispetto di standard comuni. I parametri della comparabilità e della indipendenza delle statistiche ufficiali europee sono comunque indispensabili per l'autorevolezza di un sistema statistico europeo che produca informazioni di qualità, sulle quali poggiano le più importanti decisioni politiche dell'Unione (come ad esempio le statistiche di bilancio e fiscali che vengono trasmesse dagli Stati membri nell'ambito della procedura dei « Deficit eccessivi »). Inoltre, gli stessi caratteri dell'affidabilità, della indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza sono espressamente definiti come « propri » della statistica ufficiale europea, dal Trattato CE all'art. 285 e dalla nuova Costituzione Europea all'art. 429 III (36).

Attualmente, l'intensificarsi della domanda di statistiche tempestive e di qualità e la configurazione dell'Europa allargata ha evidenziato aspetti problematici relativi ad alcuni meccanismi di funzionamento del sistema statistico europeo, in origine costruito in un contesto più limitato di presenze istituzionali. Tutte queste tematiche mettono in discussione il futuro del SSE con particolare riferimento alle ipotesi di un suo rafforzamento, di un miglioramento della base legale del SSE e di metodi di lavoro basati su criteri di maggiore efficienza. In questo contesto, le modifiche e le in-

(36) C. CINGOLANI, *Processo di costruzione del sistema statistici europeo*, in *Atti dei seminari Istat*, 15 marzo 2005.

tegrazioni da apportare al sistema dovrebbero cogliere i cambiamenti in atto e rappresentarli anche sotto il profilo giuridico. In tal senso, un importante risultato è da considerare la comunicazione e la raccomandazione della Commissione europea del 25 maggio 2005, a cui è allegato il Codice della statistica. Esso si rivolge all'autorità statistica centrale e alle autorità nazionali e stabilisce, principi cardine, relativi all'area istituzionale-organizzativa, ai processi statistici ed ai prodotti statistici, ai quali le autorità di governo e le autorità statistiche a livello centrale e a livello nazionale devono ispirarsi, per assicurare la produzione di informazioni statistiche europee credibili. Sulla base delle indicazioni contenute in questi atti, vanno valutate, come tappe fondamentali di un processo di rafforzamento del SSE, da una parte, la posizione di effettiva autonomia ed indipendenza di Eurostat (37) rispetto alla attuale posizione di « Servizio » della Commissione, dall'altra una posizione di maggiore indipendenza anche delle singole autorità nazionali in luogo dell'attuale eterogeneità e differente qualificazione giuridica che i vari ordinamenti degli Stati membri attribuiscono loro.

Nota bibliografica.

AA.VV., *Prospects for the Reform of European Statistics; the Viewpoint of the National Statistical Institutes* (a cura di), Istat, *Quaderni di Ricerca*, n. 1/1996, 69.

H. BRUNGER, *Four main reasons why it would be necessary to adapt the EC primary law for creating a genuine European Statistical System*, (a cura di) ISTAT, *European Statistics in Perspective*, 1995, 84.

G. BELLITTI, *La normativa di riferimento e il modello organizzativo*, in *Organizzazione e atti del 5 censimento generale dell'agricoltura*, Istat 2004.

G. BELLITTI, *Il quadro di riferimento normativo del sistema informativo statistico sulle imprese e del censimento intermedio dell'industria e dei servizi*, in *L'impianto normativo, metodologico e organizzativo del censimento intermedio dell'industria e dei servizi*, Istat 1998.

G. BELLITTI, *La normativa interna del sistema: le direttive e gli atti di indirizzo del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica*, in *Sistema Statistico Nazionale*, Istat, 1994.

L. BIGGERI, *Principi e caratteristiche della statistica ufficiale tra passato e futuro*, in *VII Conferenza nazionale di statistica*, Roma, 9-10 novembre 2004.

L. BIGGERI, *Tutela della privacy e diritto all'informazione statistica*, in *Giornale del SISTAN*, n. 10 del 1999.

L. BIGGERI, *Utilizzazione di dati personali a fini statistici e di ricerca scientifica*, in *Giornale del SISTAN*, n. 13 del 2000.

(37) M.P. CHITI, *ISTAT tra norme europee e cambiamenti costituzionali*, in *Atti dei seminari Istat*, 15 marzo 2005.

M.P. CHITI, *Istituto Nazionale di Statistica tra norme europee e cambiamenti costituzionali*, in *Atti dei Seminari editi dal SISTAN e dall'Istat*.

M.P. CHITI, *Istituzioni e regole delle statistiche ufficiali*, in *VII Conferenza nazionale di statistica*, Roma, 9-10 novembre 2004.

M.P. CHITI, *Statistics in European Law*, (a cura di) ISTAT, *Quaderni di ricerca n. 1/1996*, 38.

C. CINGOLANI, *Processo di costruzione del Sistema Statistico europeo*, in *Atti dei Seminari editi dal SISTAN e dall'Istat*, 2005.

V. CERULLI IRELLI, *Sistema statistico nazionale, modifiche costituzionali ed Europea*, in *Atti dei Seminari editi dal SISTAN e dall'Istat*, 2005.

V. CERULLI IRELLI, *Rapporto sul sistema statistico nazionale*, (a cura di) ISTAT, *Il sistema statistico nazionale*, 1994, Roma.

A. DE MICHELIS, *Eurostat e il Sistema statistico europeo*, in *Giornale del SISTAN*, n. 1/1996, 18.

A. DE MICHELIS, *The Future of the European Statistical System* (a cura di), ISTAT, *European Statistics in Perspective 1995*, 69.

EUROSTAT, *Infos n. 8/96*, *EUROSTAT, the Commission and the News Media*.

EUROSTAT, *Committees working in the field of Community statistics*, pubblicazione interna a cura dell'unità OS-4, aprile 1996.

EUROSTAT, *Infos n. 12/96*, *L'UEM verra le jour aux dates prevues*.

EUROSTAT, *Guidelines on Preparing Community Legal Documents governing Statistical Action — Routines and Procedures*, pubblicazione interna a cura dell'unità OS-4, luglio 1997.

C. ENGELAGE, *Why is necessary to amend the Maastricht Treaty by provision for Community Statistics*. Testo non pubblicato. Lussemburgo, aprile 1995.

C. ENGELAGE, *Time for Statistical Law*, in *Eurostat Infos n. 11/96*.

Y. FRANCHET, *Statistics for the 21 st Century*, (a cura di) Istat, 1997.

P. GARONNA, *Statistica nazionale e statistica europea*, in *Giornale del SISTAN*, n. 1, 1996, 19.

P. GARONNA, *Risks and Challenges for Official Statistics in the European Union*, (a cura di) ISTAT, *European Statistics in Perspective*, 1995, 60.

ISTAT (a cura di), *ISTAT informa n. 3/96*. *La Statistica dell'Europa per l'Europa*.

ISTAT (a cura di), *ISTAT informa — Documenti n. 3/96*, *Lo stato di attuazione del Sistema statistico nazionale*.

ISTAT, *Codice della Statistica Ufficiale*, Vol. 1 — *L'organizzazione*, 1996.

ISTAT, *Codice della Statistica Ufficiale*, Vol. 2 — *L'organizzazione dell'informazione statistica nella Comunità Europea*, Vol. 3 — *La legislazione comunitaria*.

H.G. MERK, *How a NSI evolves to meet the needs of Eurostat at a time of financial stringency*, (a cura di) ISTAT, *European statistics in perspective 1995*, 49.

H.G. MERK, *Statistiques communautaires et exigences de la Commission; comment eliminer les contradictions et trouver des solutions?* Relazione svolta alla riunione DGINS 96/82/8 del 16-17 maggio 1996.

W. MCLENNAN, *Working together as partners in European Statistics*, (a cura di) ISTAT, *European statistics in Perspective*, 1995, 24.

R. TOMEI, *Statistica (dir. pubbl.)*, in *Enc. Giur.*, Roma, 1993, Vol. XXX, 1.

U. TRIVELLATO, *Giunge in porto il codice deontologico su privacy e accesso ai dati per scopi scientifici*, in *Giornale del SISTAN*, n. 27 del 2004.

U. TRIVELLATO, *Informazione statistica e ricerca scientifica*, in *Giornale del SISTAN*, n. 14 del 2000.

A. ZULIANI, *Economic an social challenger to statistics in the 21st Century* (a cura di) ISTAT, 1997.

A. ZULIANI, *Alcune riflessioni sul Sistema*, in *Giornale del SISTAN*, n. 31, 2006.

